

Pubblicato il 04/06/2026

N. 04485 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 07742/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7742 del 2025, proposto da Massimo Forciniti, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Presidenza della Repubblica e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Luisa Antonietta Mingrone, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pasquale Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 16747/2025.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Maria Luisa Antonietta Mingrone e del Ministero della Giustizia, della Presidenza della Repubblica e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Francesco Izzo e Giovanni Pasquale Mosca e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

FATTO e DIRITTO

1.- Il ricorrente, odierno appellante, ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio la deliberazione del Plenum del CSM del 19 febbraio 2025, con la quale alla controinteressata è stato conferito l'incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Crotone.

Secondo il ricorrente, avendo la controinteressata già svolto “*funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Crotone dal 30 settembre 2008 sino al 17 settembre 2015*”, non era legittimata a partecipare alla selezione e, quindi, la delibera del CSM sarebbe illegittima.

Il difetto di legittimazione della controinteressata, in particolare, discenderebbe a suo dire dagli artt. 45 e 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dall'art. 194 del Regio Decreto n. 12/1941.

Dinanzi al TAR si è costituita la controinteressata contestando le avverse censure e ribadendo la sua piena legittimazione a partecipare alla procedura selettiva. In particolare, la controinteressata ha rilevato di non aver maturato presso il Tribunale di Crotone il periodo massimo di otto anni di esercizio delle funzioni direttive avendo ricoperto l'incarico di Presidente del Tribunale di Crotone dal 30.9.2008 al 17.9.2015 (sei anni e undici mesi) e, quindi, per un periodo inferiore a quello massimo (otto anni) stabilito dal cit. art. 45.

Inoltre, il CSM e la controinteressata hanno dedotto che la previsione della temporaneità degli incarichi direttivi, dettata dal ridetto art. 45, riguarda esclusivamente la conferma (possibile per una sola volta e per lo stesso periodo), che è diversa dalla nomina, per normativa applicabile, procedimento e presupposti.

Con la sentenza n. 16747 del 29 settembre 2025, qui impugnata, l'adito Tribunale ha respinto il ricorso, tuttavia compensando le spese, interpretando l'art. 45 cit. nel senso che la preclusione a ricoprire nuovamente l'ufficio direttivo opera solo al compimento degli otto anni di servizio nell'incarico, mentre la controinteressata ha ricoperto la funzione per un periodo inferiore. Inoltre, secondo il Tribunale, nemmeno sarebbe possibile una diversa interpretazione del ridetto art. 45, in quanto una interpretazione estensiva del divieto condurrebbe alla violazione del principio di uguaglianza, in quanto situazioni giuridiche diverse (precisamente, coloro che hanno compiuto gli otto anni di servizio nell'ufficio direttivo e coloro che, benché, confermati, non li hanno effettivamente compiuti per l'intero) sarebbero irragionevolmente assoggettate ad un trattamento uguale.

2.- Con il ricorso in appello il ricorrente lamenta che il TAR avrebbe “*erroneamente interpretato ed applicato l'art. 45 del D.Lgs. n. 160/2006 nel senso di subordinare il divieto di riassegnazione del medesimo incarico direttivo al completamento dell'intero ottennio*”. Secondo parte appellante, invece, “*il divieto di riassegnazione scatta a seguito della conferma per una sola volta, atto che consuma la legittimazione*”.

a ricoprire nuovamente quell'ufficio, a prescindere dalla durata effettiva del secondo mandato". Per l'appellante, in particolare, "L'uso dell'espressione per una sola volta è dirimente e delinea un divieto assoluto che trascende la mera durata complessiva del mandato: diversamente, il legislatore avrebbe espressamente fatto riferimento agli otto anni".

Viene inoltre censurato il capo di sentenza che ha motivato la reiezione del ricorso anche sulla base dell'ulteriore argomentazione fondata sul principio di uguaglianza. Infine, l'appellante insiste a ribadire l'assoluta irrilevanza della mancata formulazione di censure sull'esito della valutazione, atteso che l'illegittima ammissione della controinteressata si riverbererebbe con effetto automaticamente caducante sulla valutazione, neutralizzando così l'esito finale della decisione, non più soggetta a comparazione dei profili dei candidati.

3.- La Presidenza della Repubblica ed il Ministero della Giustizia si sono costituiti in giudizio solo al fine di far rilevare il difetto della propria legittimazione passiva, non essendo diretti contraddittori nel giudizio, essendo stato, questo, principalmente instaurato al fine di contestare i provvedimenti adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

4.- Il CSM ha invece insistito sulla legittimità del proprio operato.

5.- Ha resistito anche la controinteressata.

6.- Alla udienza in camera di consiglio dell'11 novembre 2025, fissata per la decisione dell'incidente cautelare, su accordo delle parti è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso al merito.

7.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, attraverso il deposito di memorie integrative e di memorie di replica.

8.- Alla udienza pubblica del 14 aprile 2026, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.

9.- In rito, al fine della corretta instaurazione del contraddittorio processuale, vanno anzitutto esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla Presidenza della Repubblica e dal Ministero della Giustizia.

10.- Va in particolare accolta quella sollevata dalla Presidenza della Repubblica, con conseguente sua estromissione dal giudizio.

Sul punto è sufficiente riportarsi a quanto statuito dalla Sezione con la sentenza 23 marzo 2022, n. 2142, a valere anche quale precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.. In detto precedente si è in particolare chiarito che l'art. 90, comma 1, Cost., prevede che *“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione”*, e che il recepimento della nomina con decreto presidenziale rappresenta un atto giuridico compiuto dal Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto legislativamente previsto. Pur non essendo in discussione il fatto che il decreto presidenziale faccia parte esso stesso e concluda il complesso *iter* del conferimento dell'incarico direttivo, attribuendo alla nomina medesima definitiva rilevanza per l'ordinamento giuridico ed efficacia giuridica, anche ai fini della decorrenza del termine, laddove diverso rispetto alla data di emanazione dell'atto, non può tuttavia essere condiviso il corollario ermeneutico che si intende ulteriormente trarne, ovvero sia che il Presidente della Repubblica sia responsabile dell'emanazione del succitato atto e che lo stesso gli venga soggettivamente imputato.

L'esegesi in questione, oltre a contrastare con l'espressa previsione costituzionale, non tiene conto del fatto che la Costituzione stessa individua, con altra specifica disposizione, il soggetto responsabile, ossia colui che per legge è tenuto a controfirmare l'atto presentato alla firma presidenziale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, Cost., infatti, *“Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità”*.

Ne deriva che l'eccezione deve essere accolta e che, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica, con la sua conseguente estromissione dal giudizio.

11.- Va invece respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero della Giustizia.

Prima di essere sottoposta alla deliberazione del *Plenum*, ogni proposta proveniente dalla competente Commissione consiliare, relativa alla nomina di un magistrato all'ufficio direttivo di volta in volta messo a concorso, deve essere trasmessa per il “concerto” al Ministro della giustizia, come previsto dall'art. 11, legge 24 marzo 1958, n. 195. Tale potere si giustifica in quanto i dirigenti degli uffici giudiziari hanno principalmente funzioni di direzione e organizzazione degli uffici e il Ministro della Giustizia è, ai sensi dell'art. 110 Cost., competente per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia.

Come precisato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 379 del 1992 e n. 380 del 2003, il concerto del Ministro sulla proposta iniziale del CSM implica solo un *“vincolo di metodo, e non di risultato”*, in quanto, *“in mancanza di identità di soluzione, il CSM e il Ministro della giustizia devono porre in essere una discussione e un confronto realmente orientati al superiore interesse pubblico di operare - a seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto, di tutti gli elementi ai fini della copertura di quel determinato incarico direttivo - la scelta più idonea”*: se il contrasto persiste, la procedura non può subire una stasi indefinita e *“spetta al plenum del Consiglio la deliberazione definitiva sull'incarico direttivo da conferire, tenendo conto della proposta iniziale della commissione, delle ragioni del contrasto e di tutte le*

argomentazioni dedotte, con conseguente adempimento dell'obbligo di motivare la scelta finale in modo adeguato e puntuale".

La circostanza che sussiste il “vincolo di metodo”, anche se “non di risultato”, conferma la imputabilità soggettiva dell'atto di concerto espresso dal Ministro della Giustizia nei confronti della indicata proposta della Quinta Commissione del CSM, con conseguente assunzione di responsabilità del Ministro stesso e sussistenza della sua legittimazione passiva a contraddire in giudizio.

12.- Nel merito, l'appello va accolto.

13.- In fatto, la vicenda è chiara.

Il ricorrente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 19 febbraio 2025, con la quale la controinteressata è stata nominata Presidente del Tribunale di Crotone all'esito del procedimento identificato con fascicolo n. 11/CO/2023, pubblicato con bollettino n. 6369 del 5 aprile 2023; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, segnatamente: gli atti e verbali istruttori della Quinta Commissione del CSM relativi alla legittimazione della controinteressata a partecipare alla procedura di conferimento dell'incarico; gli atti e verbali con cui la Quinta Commissione del CSM ha formulato al Plenum la “Proposta A” di conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Crotone alla controinteressata; l'atto di concerto espresso dal Ministro della Giustizia nei confronti della indicata proposta della Quinta Commissione del CSM; il decreto del Presidente della Repubblica di eventuale conferimento alla controinteressata dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Crotone.

Nell'ambito del procedimento controverso hanno presentato domanda sia il ricorrente, magistrato di VI valutazione di professionalità, nominato con D.M. 23.12.1997, il quale è stato “dal 30.9.99 giudice del Tribunale di Catanzaro; dal 13.7.05 fuori ruolo presso la Segreteria generale del CSM; dal 12.4.10 Presidente di Sezione del Tribunale di Crotone (delibera consiliare di conferma del 12.11.2014); dal 25.9.14

fuori ruolo quale componente del CSM; dal 17.1.19 Presidente di Sezione del Tribunale di Crotone; dal 28.6.22 giudice del Tribunale di Crotone per scadenza ottennio”; sia la controinteressata, magistrato di VII valutazione di professionalità, nominata con D.M. 12.11.1981, la quale è stata: “dal 6.4.83 giudice del Tribunale di Cosenza; dal 6.6.85 giudice del Tribunale di Crotone; dal 12.9.97 Consigliere Pretore Dirigente presso la Pretura di Vibo Valentia (successivamente giudice del Tribunale di Vibo Valentia); dal 2.10.00 Presidente di Sezione del Tribunale di Crotone; dal 30.9.08 Presidente del Tribunale di Crotone (delibera consiliare di conferma del 20.11.2013); dal 18.9.15 Presidente del Tribunale di Cosenza (delibera consiliare di conferma del 9.9.2020); dal 18.9.23 giudice del Tribunale di Cosenza per scadenza ottennio”.

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, ha proposto al *Plenum* di deliberare su due proposte: la proposta A, favorevole alla controinteressata, che ha ottenuto 18 voti; e la proposta B, favorevole al ricorrente, che ha ottenuto 9 voti.

Per quanto qui di interesse circa l’aspetto partecipativo, relativamente alla proposta formulata in favore del ricorrente, la Commissione ha rilevato che si sarebbe dovuta escludere la legittimazione della controinteressata, “*atteso che la stessa ha già svolto le funzioni direttive qui in rilievo di Presidente del Tribunale di Crotone dal 30.9.2008 al 17.9.2015. È noto che gli artt. 45 e 46 del D.lgs. n. 160/2006, come modificati dalla L. n. 111/2007, hanno introdotto il generale principio della “temporaneità delle funzioni” (quattro anni prorogabili di ulteriori quattro anni previa conferma). Il citato art. 45, in relazione alle funzioni direttive che vengono in rilievo nella presente procedura, precisa inoltre che il magistrato che ha esercitato funzioni direttive e per il quale sia scaduto il termine degli otto anni, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. Disposizione analoga, peraltro, è prevista dall’art.*

46 in relazione alle funzioni semidirettive. La presenza di un limite all'esercizio delle funzioni semidirettive e direttive pone innanzitutto la necessità di valutare a quali condizioni possa realizzarsi il passaggio di funzioni direttive ovvero semidirettive nello stesso Ufficio decorso l'ottennio e se un eventuale impedimento permanga anche dopo un certo periodo di "decantazione" in altra funzione o sede". Tale orientamento sarebbe stato confortato dal parere dell'Ufficio Studi n. 47/2014.

Tuttavia, alla fine è prevalsa la proposta favorevole alla controinteressata, preliminarmente ritenendosi sussistere la sua legittimazione a partecipare alla procedura, non avendo la stessa consumato per l'intero, in fase di riconferma, il periodo di permanenza nell'ufficio previsto dall'art. 45 cit., per essere in particolare rimasta a svolgere le funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Crotone dal 30 settembre 2008 al 17 settembre 2015.

14.- In diritto, ritiene il collegio che né l'organo di autogoverno, né l'adito Tribunale, abbiano correttamente interpretato e applicato l'art. 45, del d.lgs. n. 160/2006, per la fondamentale ragione, oltre a quanto tra poco più approfonditamente si illustrerà, che il divieto di riassegnazione del medesimo incarico direttivo di Presidente di Tribunale è stato subordinato al completamento dell'intero ottennio, anziché, come avrebbe dovuto essere sulla base della previsione contenuta nel prefato articolo, alla conferma *"per una sola volta"*: è questo, infatti, l'atto che "consuma" la legittimazione a ricoprire nuovamente quell'ufficio, a prescindere dalla durata effettiva del secondo mandato.

15.- Anzitutto deve ribadirsi il principio, in conformità alla rubrica legislativa, che gli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 160/2006 costituiscono espressione del principio generale della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Le funzioni direttive e semidirettive hanno infatti natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato,

su sua richiesta, per altri quattro anni, a seguito di valutazione positiva da parte del Consiglio Superiore della Magistratura circa l'attività svolta.

Per quanto riguarda, nello specifico, l'oggetto della odierna controversia, l'ufficio da conferire è quello direttivo, di Presidente del Tribunale di Crotone.

L'art. 45, comma 1, cit. prevede che *“Le funzioni direttive di cui all'art. 10, comma da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un uguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive”*.

16.- La disposizione non contiene alcun riferimento al termine massimo di otto anni evocato dal CSM e dalla controinteressata nei rispettivi scritti difensivi, e posto dal giudice di prime cure a fondamento della reiezione del ricorso.

La norma, infatti, individua quale limite massimo, ai fini del conferimento dell'incarico direttivo, la durata di quattro anni, che può essere confermata *“per un'ulteriore sola volta”*: pertanto, deve ritenersi, una volta che un magistrato abbia esercitato l'incarico ottenendo la conferma, lo stesso ha *“consumato”* la possibilità di ricoprire quel medesimo incarico nella stessa sede, a prescindere dalla durata effettiva

del secondo mandato, che in tesi può anche svolgersi per un tempo inferiore a quello, massimo, riconosciuto dalla norma.

L'espressione utilizzata dal legislatore ("*per una sola volta*") è infatti chiara e inequivoca, e reca un divieto, funzionale alla temporaneità dell'incarico direttivo, che trascende la durata complessiva effettiva del mandato: diversamente, occorre ritenere, il legislatore avrebbe espressamente fatto riferimento agli otto anni compiuti (primo mandato quadriennale e conferma anch'essa quadriennale).

17.- Ne deriva che l'ottennio va interpretato per quel che effettivamente è, e cioè come termine massimo di durata a ricoprire un incarico direttivo, con la conseguenza che:

(i) la preclusione a partecipare alla procedura selettiva per la riassegnazione delle medesime funzioni direttive presso lo stesso ufficio giudiziario sussiste anche nell'ipotesi in cui l'incarico precedente è stato ricoperto per un periodo inferiore ad otto anni;

(ii) la previsione normativa secondo cui la conferma nell'incarico può avvenire una sola volta non può essere interpretata estensivamente nel senso di esigere che la durata effettiva del mandato si svolga per tutti e quattro gli anni riconosciuti dalla legge;

(iii) i suddetti principi trovano applicazione anche nella fattispecie, come quella che qui ricorre, di nuovo conferimento delle funzioni a distanza di un rilevante periodo di decantazione dalla cessazione del precedente incarico presso altra sede, non prevedendo la normativa alcuna eccezione al riguardo.

18.- Ciò che, infatti, la norma ha previsto ai fini della partecipazione alla procedura di conferimento dell'ufficio, è unicamente la durata quadriennale con possibilità "*per una sola volta*" (unica deroga possibile) di conferma per eguale periodo, sicché al titolare dell'incarico è preclusa, a seguito della conferma ottenuta in secondo mandato, di avanzare ulteriori domande su quel posto.

Tale interpretazione trova piena coerenza sistematica nella previsione del comma 2 del medesimo art. 45 cit., secondo cui: "*Alla scadenza del termine di cui al comma 1,*

il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza”.

La suddetta previsione avvalora infatti l’esegesi secondo cui l’espressione “*per una sola volta*” contenuta nel comma 1 debba essere interpretata come preclusione al ri-conferimento dello stesso incarico direttivo, indipendentemente dalla durata effettiva del mandato svolto.

19.- Alla luce di quanto appena illustrato, ne deriva che è illegittima la deliberazione del CSM impugnata, nella parte in cui, travisando il disposto e la *ratio* della previsione contenuta all’art. 45 cit., ha ritenuto che la stessa non si applichi a chi, come la controinteressata, ha ricoperto l’incarico di Presidente del Tribunale di Crotone per un periodo inferiore ad otto anni.

Di conseguenza, parimenti erronea è la sentenza impugnata, nella parte in cui, interpretando nel medesimo senso il ridetto art. 45, ha statuito che “*in difetto di svolgimento dell’incarico per la durata massima significherebbe violare il principio di uguaglianza, illegittimamente applicando la medesima soluzione a situazioni differenziate*”, e che è “*la protrazione oltre l’ottennio della carica direttiva nel medesimo Ufficio*” a integrare una condizione di preclusione alla partecipazione alla procedura.

Deve infatti rilevarsi, in senso contrario, che la controinteressata, per l’incarico di Presidente del Tribunale di Crotone, aveva ottenuto la “*delibera consiliare di conferma del 20.11.2013*”. Ration per cui, avendo già beneficiato dell’unica conferma consentita dalla legge per quello specifico ufficio, la stessa ha irrimediabilmente “consumato” la legittimazione a ricoprirlo nuovamente, a prescindere dall’aver o meno completato il secondo quadriennio previsto.

20.- Ad opinare diversamente, del resto, si correrebbe il rischio di creare le condizioni affinché possano essere commessi comportamenti elusivi, volti ad aggirare il chiaro disposto normativo, tradendo in buona sostanza la *ratio* che è alla base del ridetto art. 45, ovverossia il divieto all'esercizio delle medesime funzioni direttive presso lo stesso ufficio oltre il limite massimo nell'intera vita professionale del magistrato (quattro anni più la eventuale successiva conferma, al massimo per ulteriori quattro). Affermare, infatti, che il divieto di riassegnazione delle funzioni opererebbe solo a seguito del compimento dell'intero periodo massimo consentito (otto anni) – e non a seguito della conferma, come previsto dalla legge – potrebbe condurre ad eludere la *ratio* stessa del principio di temporaneità, legittimando condotte elusive come dimissioni, collocamenti fuori ruolo, aspettative di lunga durata o trasferimenti strategicamente “temporizzati” prima del definitivo compimento ottennio e a ridosso dello stesso, in tesi, come caso di scuola, anche per un solo giorno.

Tale interpretazione, come fa correttamente osservare l'appellante, comporterebbe l'inaccettabile conseguenza di rimettere l'operatività del divieto sancito dal legislatore alla mera “disponibilità” delle parti interessate, anziché ad un dato oggettivo e incontrovertibile quale la conferma nell'incarico.

21.- Ne consegue, che consentire la riassegnazione del medesimo incarico direttivo dopo la conferma, sol perché l'interessato non ha fruito dell'intero periodo assegnato, significherebbe legittimare proprio quelle dinamiche ‘disfunzionali’ che il legislatore ha inteso prevenire. Tanto più, come nel caso che qui ricorre, in cui la mancata fruizione dell'intero periodo di conferma è dipesa dalla scelta volontaria dell'interessata, che ha evidentemente operato delle valutazioni sul proprio percorso di vita, personale, professionale e di carriera.

Detto altrimenti, le scelte personali dei singoli, anche quando non siano strategicamente o artatamente preordinate ad eludere la *ratio* della norma (non vi è alcun motivo oggettivo, infatti, nel caso specifico, per ritenere che la decisione assunta

a suo tempo dalla controinteressata sia stata preordinata a tal fine, apparendo anzi la stessa del tutto neutra rispetto all'attuale vicenda controversa), non possono comunque avere l'effetto, oggettivo, di ricadere negativamente sugli istituti giuridici posti a presidio dell'interesse pubblico generale alla base della temporaneità degli incarichi direttivi, e cioè l'esigenza di evitare 'incrostazioni' di potere e personalismi (sulla coerenza dell'istituto della temporaneità con la prospettiva di effettiva realizzazione dei valori di autonomia e indipendenza, v. Cons. St., Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6610).

22.- La sentenza impugnata va inoltre riformata pure nella parte in cui si è adombrata la possibile violazione del principio di uguaglianza.

Il richiamo del primo giudice al suddetto principio, infatti, risulta non pertinente, prima ancora che infondato.

Chi ottiene la conferma dopo un primo mandato, come è avvenuto per la controinteressata, ha già beneficiato dell'unica deroga consentita alla regola della temporaneità.

Ai fini della *ratio legis*, come sopra illustrata, la situazione di un magistrato che ha esaurito l'ottennio fruendo per l'intero del periodo concesso dal legislatore e quella di un magistrato che ha ottenuto l'unica conferma possibile, sebbene non fruendone fino alla fine, sono identiche: entrambi hanno esaurito la loro legittimazione per quel determinato ufficio, restando irrilevante che l'ottennio non sia stato effettivamente fruito, tanto più, come nel caso che qui ricorre, se ciò è capitato per scelte personali del magistrato.

Di converso, la vera violazione del principio di uguaglianza si verificherebbe consentendo di ripartecipare al concorso per il medesimo incarico a chi ha già beneficiato della conferma, pur avendo svolto l'incarico per un periodo inferiore a causa, per esempio, come qui è avvenuto, di un volontario trasferimento.

E la fallacia del ragionamento è tanto più evidente se si considera che la controinteressata non ha chiesto di potere svolgere l'ufficio, al limite, per il solo tempo residuo rispetto al completamento del secondo periodo di riconferma, e dunque al massimo entro l'ottennio previsto, così mantenendosi all'interno delle coordinate di sistema finalizzate a garantire la temporaneità dell'incarico per il primo mandato quadriennale e per la conferma per un uguale periodo, ma la stessa ha anzi mirato a riespandere totalmente la durata del secondo mandato, così stravolgendo le ridette coordinate di sistema.

Il fatto, poi, che il legislatore non abbia specificatamente regolato questa fattispecie, ossia la possibilità per il magistrato di completare l'ottennio per qualsiasi motivo non interamente fruito, rappresenta la riconferma, e non già la smentita, del principio immediatamente ritraibile dalla chiara previsione del cit. art. 45, ossia che non è l'ottennio effettivo a precludere la partecipazione alla procedura, bensì è l'ottenimento della conferma, a prescindere dalla effettiva fruizione del periodo massimo consentito, a consumare la possibilità di partecipare nuovamente alla procedura medesima.

Va di conseguenza affermato il principio di diritto secondo cui la norma di legge (art. 45), proprio a garanzia dell'uguaglianza del trattamento giuridico dei magistrati, individua nella conferma, e non nell'ottennio, il limite oggettivo alla partecipazione alle procedure di conferimento dell'incarico direttivo.

23.- Va infine rammentato, ad ulteriore riprova della correttezza della esegesi appena esposta, che l'assolutezza del divieto, che opera per l'intera vita professionale del magistrato, prescinde da un eventuale periodo di 'decantazione' trascorso in altra sede o con altre funzioni dal magistrato, non essendo ciò previsto dalla legge, nemmeno in via di eccezione alla regola generale.

La disciplina dell'ordinamento giudiziario esclude infatti espressamente dall'ambito di applicazione dell'art. 19 del medesimo d.lgs. n. 160/2006, che regola la "*Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio*", il meccanismo di 'decantazione'

previsto limitatamente alle funzioni giurisdizionali non direttive, prevedendo in relazione agli incarichi direttivi e semidirettivi una apposita clausola di salvezza dal tenore letterale inequivocabile: “*Salvo quanto previsto dagli artt. 45 e 46*”.

24.- Sulla base delle predette considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado, per l'effetto annullandosi gli atti impugnati.

25.- In sede di riedizione del potere, l'amministrazione dovrà osservare come vincolo conformativo nascente dal presente giudicato, il divieto di riconoscere alla controinteressata la legittimazione a partecipare alla procedura di conferimento dell'incarico direttivo per cui è controversia.

26.- Le spese del doppio grado possono compensarsi, stante la complessità e novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e di conseguenza annulla gli atti impugnati.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE

Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO